



COMUNICATO UFFICIALE N. 235 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 208/AA al n. 214/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 208/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 283 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonio PORRO, e della società A.S.D. FUTSAL ANDRIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PORRO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Andria, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, il giorno dopo la gara Just Mola - Futsal Andria del 5 ottobre 2024 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie C1, espresso giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione degli arbitri designati per la direzione di tale incontro, nonché per l'effetto e più in generale dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, a mezzo del post pubblicato sul proprio profilo personale del social network Facebook; nonché per avere lo stesso, nella sua qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Futsal Andria, consentito e non impedito la pubblicazione sul profilo del social network Facebook della società dallo stesso rappresentata espressioni irrispettose a commento del post pubblicato sul suo profilo personale appena riportato;

A.S.D. FUTSAL ANDRIA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Antonio PORRO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PORRO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FUTSAL ANDRIA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio PORRO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FUTSAL ANDRIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 41 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco FEOLA, Giuliano POZIELLO, Francesco CEFARIELLO e della società A.S.D. POL. R. SANNICOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO FEOLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. R. Sannicolese, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. R. Sannicolese, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Francesco Cefariello nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione alla gara A.S.D. Cantera Ortese - A.S.D. Pol. R. Sannicolese del 28.1.2024, valevole per il girone A del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

GIULIANO POZIELLO, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. POL.R. Sannicolese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Cantera Ortese - A.S.D. Pol. R. Sannicolese disputata il 28.1.2024 e valevole per il girone A del Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pol. R. Sannicolese nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Francesco Cefariello, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

FRANCESCO CEFARIELLO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pol. R. Sannicolese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla gara A.S.D. Cantera Ortese - A.S.D. Pol. R. Sannicolese disputata il 28.1.2024, valevole per il girone A del campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Pol. R. Sannicolese senza averne titolo perché non tesserato e senza

essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. POL. R. SANNICOLESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco FEOLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POL. R. SANNICOLESE, e dai Sig.ri Giuliano POZIELLO e Francesco CEFARIELLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco FEOLA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuliano POZIELLO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco CEFARIELLO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. POL. R. SANNICOLESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 210/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 134 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano MASTRANTONIO, Lucio FRANCUCCI, Stefano PUCELLA e delle società A.S.D. GREGORIANA e A.S.D. PALOMBARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO MASTRANTONIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Gregoriana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Prima Categoria ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere affidato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone D del campionato di Prima Categoria, al sig. Stefano Pucella nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LUCIO FRANCUCCI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Palombara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere affidato, nella stagione sportiva 2024 – 2025 quantomeno fino al mese di settembre 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel girone B del campionato di Promozione, al sig. Stefano Pucella nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di Tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

STEFANO PUCELLA, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la ASD Gregoriana e nella stagione sportiva 2024 - 2025 per la società ASD Palombara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Ea), del

Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Gregoriana militante nel girone D del campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di Tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2024 – 2025 quantomeno fino al mese di settembre 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società ASD Palombara militante nel girone B del campionato di Promozione, pur essendo sprovvisto della qualifica di Tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. GREGORIANA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

A.S.D. PALOMBARA, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano MASTRANTONIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GREGORIANA, Lucio FRANCUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PALOMBARA, e dal Sig. Stefano PUCCELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Lucio FRANCUCCI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano MASTRANTONIO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per il Sig. Stefano PUCCELLA, di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. GREGORIANA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PALOMBARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 211/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 157 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio SCHIAVON, Roberto ZUPPIN e della società A.S.D. PRO – SECCO PRIMORJE, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO SCHIAVON, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pro - Secco Primorje, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso fatto utilizzare alla società dallo stesso rappresentata nella corrente stagione sportiva, sull'equipaggiamento sportivo e sulla carta intestata, il logo in uso alla società ASD FC Primorje 1924 (matricola 953090) con indicazione dell'anno "1924";

ROBERTO ZUPPIN, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. FC Primorje 1924 (matricola 953090), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2020 - 2021, 2021 - 2022 e 2022 - 2023, organizzato il Torneo Internazionale denominato "Alpe Adria" a nome della società A.S.D. FC Primorje (matr. 39770) cessata in data 21 luglio 2020 per fusione con la società A.S.D. Primorec (matr. 39760) e contestuale costituzione della nuova società A.S.D. Primorec 1966 (matr. 952889), ottenendo dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'organizzazione di tali tornei, quali manifestazioni sportive ammissibili a contributo organizzate da associazioni e società sportive delle federazioni sportive nazionali – esercizio finanziario 2021 – 2022 – 2023 e 2024 - L.R. 8/2003 art. 11 - L.R. 25/2018 art. 7, c. 10 e 11, rispettivamente i contributi di euro 12.500,00 per l'anno 2021, di euro 12.500,00 per l'anno 2022, di euro 11.403,60 per l'anno 2023 oltre ad euro 2.000,00 sempre per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 62 della L.R. 21/2016;

A.S.D. PRO – SECCO PRIMORJE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione era tesserato il sig. Fabio Schiavon;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio SCHIAVON in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO – SECCO PRIMORJE, e dal Sig. Roberto ZUPPIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio SCHIAVON, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Roberto ZUPPIN, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PRO – SECCO PRIMORJE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 85 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo ALLEVA, Filippo BRUNO, Diego Raffaele PERDOMO ESPOSITO e della società A.S.D. LA CILENTANA SPORT, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO ALLEVA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Cilentana Sport, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Cilentana Sport, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Diego Raffaele Perdomo Esposito, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport alla gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. La Cilentana Sport, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Filippo Bruno nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport quantomeno in occasione della gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024, valevole per il campionato Allievi Under 17;

FILIPPO BRUNO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. La Cilentana Sport, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Diego Raffaele Perdomo Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per

avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport pur non essendo tesserato per tale società;

DIEGO RAFFAELE PERDOMO ESPOSITO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. La Cilentana Sport, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. La Cilentana Sport, alla gara La Cilentana Sport – Pontecagnano del 3.3.2024 valevole per il campionato Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

A.S.D. LA CILENTANA SPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carlo ALLEVA in proprio e, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. LA CILENTANA SPORT, e dai Sig.ri Filippo BRUNO e Diego Raffaele PERDOMO ESPOSITO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo ALLEVA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Filippo BRUNO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Diego Raffaele PERDOMO ESPOSITO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. LA CILENTANA SPORT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 58 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosaria BORZÌ, Giovanni RUSSO e della società A.S.D. SPORTCLUB CITTÀ DI ACI S. ANTONIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIA BORZÌ, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell'11 luglio 2023 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici", per avere la stessa, quale presidente dotata dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio, affidato nel corso della stagione sportiva 2023-2024, fino al 14 aprile 2024, la conduzione della prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio alla conduzione del sig. Giovanni Russo pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell'11 luglio 2023 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici" essendo in possesso dell'abilitazione UEFA C;

GIOVANNI RUSSO, all'epoca dei fatti allenatore del settore giovanile della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt., 37, comma 1, e 39, comma 1 lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico e al disposto del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell'11 luglio 2023, per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2023-2024, fino al 14 aprile 2024, la funzione di allenatore della prima squadra iscritta al campionato di Promozione della società A.S.D. Sportclub Città di Aci S. Antonio, pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1 lett. Da) e del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 2 - 2023-2024 Settore Tecnico dell'11 luglio 2023 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici" essendo in possesso dell'abilitazione UEFA C;

A.S.D. SPORTCLUB CITTÀ DI ACI S. ANTONIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Rosaria BORZÌ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per

conto della società A.S.D. SPORTCLUB CITTÀ DI ACI S. ANTONIO, e dal Sig. Giovanni RUSSO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione la Sig.ra Rosaria BORZÌ, di 90 (novanta) giorni di squalifica per il Sig. Giovanni RUSSO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTCLUB CITTÀ DI ACI S. ANTONIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 101 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca TURRIONI, Matteo BERELLINI, Filippo MIGNINI e delle società A.S.D. RIVO SUBASIO e TORGIANO CALCIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA TURRIONI, all'epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società ASD Rivo Subasio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, alla metà del mese di giugno 2024, contattato il sig. Matteo Berellini ed il sig. Filippo Mignini, rispettivamente dirigente e calciatore tesserati per la società Torgiano Calcio ASD, allo scopo di avviare la trattativa per il trasferimento ed il tesseramento del secondo per la ASD Rivo Subasio per la stagione sportiva 2024 - 2025, raggiungendo con l'atleta l'accordo con un'intesa verbale che veniva reso noto con alcune foto postate in data 21.6.2024 sulle pagine degli account Facebook ed Instagram della società ASD Rivo Subasio ed a cui seguiva l'effettivo tesseramento del calciatore per tale società perfezionatosi in data 5.7.2024;

MATTEO BERELLINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Torgiano Calcio ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, alla metà del mese di giugno 2024 consentito al sig. Luca Turrioni, vice presidente della società ASD Rivo Subasio, di contattare il calciatore sig. Filippo Mignini, tesserato per la società Torgiano Calcio ASD, allo scopo di avviare la trattativa di trasferimento e tesseramento per la stagione sportiva 2024 - 2025 per la società ASD Rivo Subasio; tale tesseramento si è poi perfezionato in data 5.7.2024;

FILIPPO MIGNINI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Torgiano Calcio ASD, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, alla metà del mese di giugno 2024, in costanza di tesseramento per la società Torgiano Calcio ASD, avviato la trattativa per il suo trasferimento e tesseramento per la stagione sportiva 2024 - 2025 per la ASD Rivo Subasio con il sig. Luca Turrioni, vice presidente di tale società, raggiungendo con quest'ultimo l'accordo con un'intesa verbale che veniva reso noto con alcune foto postate in data 21.6.2024 sulle pagine degli account Facebook ed Instagram della società ASD Rivo Subasio ed a cui seguiva il suo effettivo tesseramento per tale società perfezionatosi in data 5.7.2024;

A.S.D. RIVO SUBASIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel relativo capo di incolpazione era tesserato il sig. Luca Turrioni;

TORGIANO CALCIO A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei relativi capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Matteo Berellini e Filippo Mignini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca TANCI, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. RIVO SUBASIO, Mario MINCIGRUCCI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TORGIANO CALCIO A.S.D., e dai Sig.ri Luca TURRIONI, Matteo BERELLINI e Filippo MIGNINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca TURRIONI, di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Filippo MIGNINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Matteo BERELLINI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. RIVO SUBASIO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società TORGIANO CALCIO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 NOVEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina